

## **Rapporto della Commissione della legislazione sul MM 53 del 31.7.14 concernente un nuovo regolamento sulla videosorveglianza**

Locarno, 10 novembre 2014

Onorevoli signor Presidente, colleghe e colleghi,

la scrivente ha approfondito la tematica in particolare nella seduta del 28.9.14 in cui sono stati sentiti il vicesegretario comunale Avv. Gibolli e l'Ing. Gramigna responsabile dei servizi informatici

### 1. Pre discussione commissionale del 22.9.14 (entrate in materia)

- Preliminarmente la vostra Commissione ha paragonato il regolamento di Locarno con quelli di Massagno e di Roveredo/GR reperendo sostanziali convergenze e ha riflettuto attorno alla durata massima di conservazione delle registrazioni (alla luce dei principi della proporzionalità e della buona fede – art. 6 cpv. 2 e cpv. 3 e 21 cpv. 1 LPDP), ritenuta la definizione dell'art. 4 cpv. 1 LPDP per il quale sono considerati dati personali le indicazioni e informazioni che direttamente o indirettamente permettono di identificare una persona.  
L'art. 4 cpv. 2 LPDP sancisce invece che sono considerati i dati personali e dunque meritevoli di protezione le informazioni sulle opinioni o sulle attività religiose, filosofiche o politiche, la sfera intima, lo stato psichico, mentale o fisico, come pure quelle sui reati commessi, le relative pene inflitte e i provvedimenti adottati.  
In ogni caso gli interventi restrittivi della libertà personale (sanciti dall'art. 10 Cost. fed.) necessitano di una base legale (art. 6 cpv. 1 e 9 cpv. 2 LPDP), ritenute le protezioni sancite dall'art. 18 cpv. 1 LPDP.  
I diritti degli interessati sono comunque ampi e sono riassunti negli art. 22 e seg LPDP; essenzialmente si tratta di limitazione delle informazioni, rettifiche diritti di blocco e interruzioni di una elaborazione.
- La Commissione ha poi passato in rassegna eventuali implicazioni nell'ambito della Legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla Polizia cantonale e dalle Polizie comunali (LPDPpol del 13.12.99 – n. 1.6.1.2 della raccolta delle Leggi cantonali) stante la vigenza dei principi della LPDP, anche in virtù del rimando alla stessa di cui all'art. 2 cpv. 2 LPDPpol.  
Essenziale è anche in questo campo (art. 8 LPDPpol) la ponderazione degli interessi nell'ambito dell'elaborazione delle informazioni confidenziali, fatte salve le possibilità di ricorso (art. 31 LPDPpol) alla Commissione cantonale per la protezione dei dati (oggetto del regolamento indipendente del 16.12.08 – n. 1.6.1.1.2 della raccolta delle Leggi cantonali)-
- Particolare attenzione è poi stata dedicata per sviscerare la differenza (sulla quale si tornerà in appresso) tra videocamera dissuasiva e osservativa, come pure ai rapporti con gli agenti di quartiere e all'implementazione di una banca dati informativa, nel senso di inventariare le videocamere su suolo pubblico e sui sedimi privati e la loro ubicazione; all'unanimità, per non appesantire eccessivamente il presente rapporto, la

Commissione ha ritenuto che le tematiche saranno prossimamente oggetto di un'interrogazione o interpellanza.

Nell'atto parlamentare si potranno pure chiedere lumi attorno alla procedura di impianto di una videocamera su suolo pubblico, segnatamente se la messa in funzione è preceduta da un accertamento di polizia o da una semplice indagine a cura del personale amministrativo.

- In conclusione, sarebbe opportuno riflettere, in punto all'effetto dissuasivo, sulle eventuali analogie tra videocamere pubbliche e radar di polizia, ritenuto comunque che il problema in questa sede può rimanere aperto.

## 2. Sintesi della relazione dell'Avv. Gibolli.

I primi passi per introdurre la videosorveglianza a Locarno sono stati compiuti nel 2003; nel 2004 erano stati votati i crediti per i primi impianti, previa consultazione con il responsabile del Cantone Dr. Jur. Michele Albertini, consulente giuridico del Gran Consiglio, recentemente scomparso dopo lunga malattia; la scrivente si associa al lutto dei famigliari esprimendo il suo più profondo cordoglio.

L'Avv. Edy Salmina, sul CdT del 4.11.14, l'ha così ricordato:

*“la scomparsa di Michele Albertini priva il Ticino di uno dei suoi migliori giuristi, di un grande funzionario dello Stato e di una persona squisita come poche. Non molti hanno realizzato per la nostra collettività ciò che lui è riuscito a fare purtroppo in troppi pochi anni. Penso che il nostro Paese abbia nei suoi confronti, un vero e proprio debito di riconoscenza. .... È stato l'uomo che ha dato al nostro Cantone una legislazione moderna a tutela della privacy, ma anche a difesa della trasparenza della pubblica amministrazione.”*

Essenziale è stato il ruolo svolto dal defunto quale presidente della Commissione cantonale di mediazione per la Legge sulla trasparenza e l'informazione.

In questa materia appare essenziale non abbassare la guardia nell'ambito della protezione e della sfera individuale.

L'Avv. Salmina continua: *“mai, nella storia dell'umanità, si sono potuti raccogliere, distribuire, consultare e conservare così tanti dati di così tante persone. Nell'incredibile e prometeico mondo tecnologico e mediatico in cui siamo immersi, le nostre tracce sono ovunque. Paradossalmente, invece che suscitare allarme, questo dato sembra favorire la rassegnazione. Negli anni 80 e 90 del secolo scorso, in Germania per la questione del censimento e in Svizzera per lo scandalo delle schedature, si era creato un forte movimento di opposizione al cosiddetto Stato ficcanaso. Oggi lo Stato minaccia la nostra privacy molto ma molto meno dei nostri consumatori, navigatori web, utilizzatori di smartphone o di reti sociali e via enumerando. I nostri timori collettivi vengono fuggati con la posa ubiquitaria di migliaia di telecamere sempre attive. Eppure, in materia di discussione sulla privacy calma quasi piatta, e anzi, chi richiama l'attenzione sul tema, viene considerato, se va bene, o un reperto archeologico o il difensore di dubbi interessi.*

*Sarebbe invece ora, ma credo di tornare a un sano atteggiamento di prudenza. Soprattutto però, sarebbe tempo di ricordarci che quando finisce la sfera privata non finisce il segreto, finisce la libertà.”*

L'ordinanza municipale era stata ritenuta sufficiente come base legale.

Locarno era stato il primo Comune a dotarsi dell'ordinanza, mentre altri comuni avevano immediatamente fatto propria questa possibilità giuridica.

Successivamente, sulla scorta della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali LPDP del 9.3.87 (n. 1.6.1.1 raccolta delle leggi) e della giurisprudenza del Tribunale federale, l'ordinanza municipale non era più stata ritenuta sufficiente per reggere la materia.

Occorreva quindi dotarsi di un regolamento comunale vero e proprio, adottato dal Consiglio comunale, come normativa di rango superiore e con la possibilità di indire il referendum.

La facoltà di fare ricorso contro l'ordinanza municipale non era più sufficiente, ma occorreva il controllo referendario tramite il citato regolamento approvato dal Consiglio comunale sulla base delle normative della LOC.

Il 10.7.14 la Sezione degli enti locali e l'incaricato cantonale che si occupa della protezione dei dati hanno emanato una circolare indirizzata a tutti i Comuni che delucida quanto riportato in precedenza, ossia che la giurisprudenza federale esige un regolamento.

L'avvento della circolare era comunque atteso da parecchio tempo e il Municipio aveva temporeggiato per logiche ragioni di opportunità.

Il principio legislativo sancisce che la protezione va riferita agli enti pubblici e non ai privati ma difetta di una disposizione esplicita relativa alla videosorveglianza.

Il 25.1.10 è stata lanciata un'iniziativa popolare legislativa per completare la legge, attualmente pendente davanti alla Commissione della Legislazione del Gran Consiglio che non ha ancora stilato il relativo rapporto.

Il nostro Municipio ha dunque rettamente atteso l'adeguamento per proporre il presente nuovo regolamento, ritenuta l'istruzione del Dr. Albertini di procedere autonomamente approvando il regolamento stesso, come sarà il caso nella prossima seduta del nostro Consesso.

Le norme che saremo chiamati a votare sono quindi standardizzate e messe a disposizione anche degli altri Comuni, sulla scorta del preavviso favorevole del mister dati cantonali al Cantone stesso per l'adozione da parte dei singoli comuni.

È evidente che il testo che ci è sottoposto include le disposizioni minime per la materia, mentre altre disposizioni dettaglio, rispettivamente le norme esecutive saranno predisposte dall'ordinanza che sarà emanata, ove saranno precisati ulteriori aspetti e sarà effettuato l'adeguamento a livello cantonale.

### 3. Sintesi relazione Ing. Gramigna

Ribadisce quanto espresso dall'Avv. Gibolli in relazione alla differenza normativa tra il regolamento e il supporto dell'ordinanza.

Non si tratta comunque di sole questioni di ordine formale.

Dal profilo materiale le zone oggetto della sorveglianza sono in sintesi tre:

quella calda (rischi per persone e stabili), quella del traffico (sorveglianza) e quella dei rifiuti (tutti i centri di raccolta).

Originariamente le telecamere posate sul territorio comunale erano 32, mentre ora sono 68, ritenuta l'integrazione nello stabile del CPI in un unico impianto.

### 4. Discussione commissionale

- È stata approfondita la tematica centrale della durata di conservazione dei fotogrammi in considerazione dei due principi cardine della libertà personale e della

proporzionalità per i quali la documentazione viene mantenuta il minor tempo possibile necessario e sufficiente per raggiungere lo scopo.

Le esemplificazioni possono contribuire a far comprendere la portata del problema: se nella zona calda avviene un'aggressione, rispettivamente un immobile viene imbrattato l'autorità è subito informata dunque la cancellazione può avvenire entro 24 ore, lasciando ripartire la registrazione; lo stesso principio vige per un incidente nella zona traffico, mentre per la zona rifiuti, qualora un abitante di un altro Comune abbandonasse i propri rifiuti in un centro di raccolta, considerando il tempo per raccogliere le informazioni e risalire al nominativo possono decorrere 72 ore per la cancellazione.

Naturalmente questa impostazione cambia nel caso di un procedimento penale in corso, nel caso di raccolta delle prove da parte dell'Organo di controllo preposto; possono trascorrere anche più di 100 ore per mantenere e trasmettere i dati a terzi; normalmente comunque dopo 100 ore ogni tipo di registrazione viene cancellato, a meno che il procedimento in corso esiga, eccezionalmente, una durata più lunga.

- È poi stata approfondita la tematica della differenza tra la videocamera osservativa e quella dissuasiva, che comunque da un profilo tecnico sono gestite allo stesso modo, non esigendo una sorveglianza continua da parte dell'operatore, al quale sono demandate anche altre mansioni.

Il fine per ambedue è quello di permettere di risalire alla registrazione in caso di bisogno.

La qualità dell'impianto può divergere nelle varie zone, nel caso in cui è richiesta una vista d'assieme, rispettivamente una puntata più focalizzata, ad esempio nella zona 3, allorché l'impianto legge le targhe degli autoveicoli i cui detentori o guidatori depongono rifiuti provenendo da altri Comuni.

Per le telecamere osservative un esempio emblematico era quella piazzata nel momento di massima frequentazione del bar Sport, ove la Polizia comunale poteva seguire in diretta l'evolversi della situazione per potere, se del caso, intervenire con tempestività.

Di converso, in Piazza Grande (in occasione delle grandi manifestazioni Festival del film, concerti Moon & Stars, eccetera) non vi è una camera osservativa fissa, ma una più grande, rispettivamente tre telecamere più piccole anche per visualizzare eventuali intoppi del traffico.

La telecamera dissuasiva (che serve unicamente per avvenimenti su suolo pubblico) invece è la più efficace, in quanto è quella che la cittadinanza vede; l'impianto non dovrebbe essere deturpante e opprimente, soprattutto per mantenere l'immagine, il decoro e l'estetica degli stabili storici.

La scrivente ha poi discusso della telecamera piazzata in Via San Francesco di fronte alla pizzeria Primavera che è stata posata per garantire il percorso dei pedoni dall'ORL La Carità fino all'autosilo di Piazza Castello, in partenariato tra l'EOC e il Comune, locando l'EOC 120 posteggi nell'autosilo ed essendoci poca sicurezza per i pedoni nel tratto in questione; l'EOC aveva già provato l'efficacia di una telecamera all'interno del suo sedime.

Successivamente è stata dedicata attenzione alla telecamera posata in Via Franscini, essendo emerso che si tratta di una ricerca che il Politecnico di Zurigo sta effettuando sui parcheggi per meglio definirne le tariffe.

Attenzione particolare è stata poi prestata alla necessità di limitare il turismo dei rifiuti nel centro raccolta dietro la Collegiata di S. Antonio, particolarmente indecoroso non solo per la vicinanza dell'edificio sacro, ma anche del Centro parrocchiale di S. Antonio e di un importante esercizio pubblico.

Orbene una telecamera sorveglia l'insieme, mentre la seconda, posta lungo il passaggio dei veicoli, legge le targhe degli stessi.

D'altronde, la tematica dei centri raccolta non è attuale solo per il centro cittadino, ma anche per il quartiere delle Gerre di sotto, ove il deposito di materiali non permesso da parte di cittadini di altri comuni è particolarmente diffuso.

Tornando alla Città, in un comparto importante come quello dei Giardini Jean Arp, le telecamere non sono ancora state piazzate.

Essendo la fibra ottica già posata, sulla scorta dell'MM n. 38, sarà recentemente allestito un MM.

L'estensione della copertura raggiungerà poi il centro raccolta rifiuta Via Ciseri e, attraverso le Cinque Vie, il quartiere di Solduno ove comunque i controlli sono già stati incrementati.

- Si è pure discussa l'efficacia generale della videosorveglianza da un profilo generale, portando l'esempio di Ascona: grazie alla tecnologia messa in atto i ladri di boutiques del Centro del Borgo hanno potuto essere acciuffati e assicurati alla giustizia in tempi brevissimi, mettendo così in pratica il principio dissuasivo come, parimenti, la sua naturale conseguenza, ossia quello repressivo.
- Dal profilo delle nuove tecnologie, è emerso che analogamente ai radar, esistono già delle videocamere trasportabili, analogamente al WiFi che dalla rotonda, attraverso un ponte radio, raggiunge il piano di Magadino.  
È chiaro che in un raggio cittadino breve (ad esempio dalla rotonda alla scuola dell'infanzia di San Francesco) le antenne registrano come se esistesse il cavo; dalla rotonda al piano di Magadino occorre invece registrare in loco e scaricare in centrale.
- Come penultimo punto i commissari hanno meglio delimitato la differenza tra suolo pubblico e suolo privato, nel senso che la posa di una videocamera su un sedime privato sottostà alle regole del diritto federale analoghe a quelle per il suolo pubblico, ritenuto che non deve comunque filmare avvenimenti sul suolo pubblico.  
Al contrario, la videocamera posata sul suolo pubblico non può filmare sedimi privati, dovendosi fermarsi sulla soglia (in pratica, ad esempio può essere filmato solo chi entra dal cancello e non chi transita).  
È palese che la programmazione del calibro dei fotogrammi deve tener conto di questi principi, tanto più che le videocamere private non sono controllate dal Municipio, con la conseguenza che, qualora una registrazione fosse dichiarata illegale, il vicino deve promuovere una causa civile.  
Nonostante il dettame della dissuasione, infatti l'ente pubblico non ha giurisdizione sui sedimi privati.
- Infine, si è dibattuto sul rapporto tra agente di polizia di quartiere e videocamere.  
Ancora nel 2004 la tematica era attuale.  
Comunque, da un profilo giuridico, si tratta di due situazioni diverse, trattandosi di compiti differenti che non sono paragonabili, dal momento che il compito principale

dell'agente di quartiere è quello di aiutare le persone del quartiere stesso, qualora necessario operando anche dei controlli in casa e concretizzando in tal modo un servizio sociale.

La funzione è dunque quella di mantenere l'ordine pubblico, la sicurezza e la tranquillità in particolare in quartieri a forte presenza di traffico, di commerci e di esercizi pubblici.

Di converso, la videocamera ha una finalità minima a favore, come anticipato, di stabili e cose.

Non è evidentemente ipotizzabile posarle in tutti i quartieri, nonostante a Locarno i costi di posa siano molti inferiori rispetto ad Ascona che invece ha posato dei tubi sotto ogni via.

Sarà la politica, in conclusione, a decretare un eventuale incremento degli agenti di quartiere.

## 5. Approfondimento giuridico

Come in parte anticipato, la videosorveglianza di spazi pubblici (ad es. scuole, strade, discariche comunali) è da considerare un'elaborazione di dati personali ed è concessa solo se esiste una base legale (ad es. appunto un regolamento comunale come nel nostro caso) o se l'elaborazione serve all'adempimento di un compito legale (art. 6 cpv. 1 LDPD).

Inoltre la videosorveglianza, tenendo conto del principio della proporzionalità, dev'essere un mezzo adeguato e necessario a conseguire l'obiettivo principale della sicurezza.

Inizialmente (qualche anno fa) il termine di conservazione massimo delle immagini, a livello svizzero internazionale, era per prassi stabilito in sole 24 ore.

Dall'esperienza pratica è però emerso che questo termine risultava troppo restrittivo.

In una sentenza importante del 2006 che si riferiva alla videosorveglianza del centro della Città di San Gallo, il Tribunale federale ha ritenuto lecita, alla luce del principio della proporzionalità, una conservazione più lunga delle registrazioni.

Il limite massimo è stato poi ripreso in diverse normative successive ad esempio l'art. 16 b della Legge federale sulle ferrovie, l'art. 55 della Legge federale sul trasporto dei viaggiatori e l'art. 4 dell'Ordinanza sulla videosorveglianza nei trasporti pubblici.

Altre disposizioni prevedono invece termini massimi di conservazione diversi (ad es. l'art. 30 cpv. 3 dell'Ordinanza sul gioco d'azzardo e le case da gioco e l'art. 7 dell'Ordinanza sull'impiego di telecamere, videoregistratori ed altri apparecchi di sorveglianza da parte dell'Amministrazione federale delle dogane).

Anche a livello di altri Cantoni, la tendenza è piuttosto al rialzo rispetto al termine generale massimo introdotto inizialmente di sole 24 ore.

Allo stesso modo anche il nuovo art. 9 c della LPol prevede un termine di conservazione massimo più lungo, salvo in caso di estrazione delle immagini per determinate situazioni, dove esse possono essere conservate per un ulteriore termine (che invece la regola per le registrazioni audio e video per l'identificazione di veicoli secondo l'art. 9 b LPol).

Anche se facilmente praticabile, uno schematismo della durata di conservazione non è sempre la soluzione ideale, occorrendo sempre tener conto delle situazioni specifiche, della facilità a riconoscere atti illeciti e dei fini perseguiti con la videoregistrazione.

Un termine di conservazione massimo di 100 ore /5-7 giorni per constatare l'esistenza di un danno all'infrastruttura pubblica (piazze, strade, scuole, ecc.) o di un illecito (furti, deponia selvaggia di rifiuti, ecc.) è normalmente sufficiente, considerando adeguatamente anche i giorni festivi.

Sta dunque al Comune semmai giustificare per quali ragioni oggettive, rispettivamente procedurali (come anticipato nel caso dell'istruttoria di un procedimento penale in corso) ritenga che il termine non sia sufficiente nell'ambito specifico, nel qual caso potrebbe estenderlo, modificando puntualmente il regolamento comunale, purché la durata aumentata si giustifichi anche dal profilo della proporzionalità.

Nel caso di specie, l'art. 5 del regolamento nel suo cpv. 1 sancisce il termine di 100 ore e ancora giustamente il principio della conservazione per il tempo strettamente necessario. Altrettanto correttamente, il cpv. 2 della stessa norma, estende il termine massimo non solo nel caso di procedure penali, ma anche nel caso di procedimenti civili, rispettivamente amministrativi.

La scrivente ritiene dunque la normativa sufficientemente ancorata alla realtà e dunque condivisibile, ragion per cui rinuncia a formulare degli emendamenti, tenuto conto comunque e in ogni caso del principio fondante e direttore sancito dall'art. 1 LPDP che è quello di proteggere i dati personali, in particolare la protezione, la personalità e la sfera privata delle persone.

## 6. Aggiornamenti

- Che un impianto di videosorveglianza sia utile, è confermato anche da recenti accadimenti lungo la frontiera di Chiasso (CdT 11.7.14 pag. 16) ove dei passatori sono stati incastrati da un impianto; ha potuto di conseguenza essere messa in atto una maxi operazione contro il traffico di clandestini lungo la frontiera; senza l'arresto i quattro africani avrebbero pianificato l'entrata illegale di un migliaio di persone.

I movimenti dei passatori non erano passati inosservati al Corpo delle guardie di confine della regione IV che, servendosi appunto anche dell'ausilio delle telecamere fisse posizionate in luoghi strategici del territorio – nei pressi dei valichi e delle zone calde della frontiera – aveva cominciato a tenerli d'occhio conducendo una maxi operazione in collaborazione con la Polizia cantonale e le forze dell'ordine italiane.

Dall'intervista passata lo stesso giorno sul menzionato quotidiano, il Comandante delle guardie di confine Mauro Antonini (candidato del Plr al Consiglio di Stato) ha ulteriormente fatto riferimento all'importanza della videosorveglianza:

*“dall'analisi dei dati registrati sull'arco di diversi mesi dalle telecamere di videosorveglianza, sono emerse alcune situazioni particolari: diverse auto con regolarità entravano in Svizzera per poi far ritorno in Italia alcune decine di minuti dopo – per cui abbiamo segnalato il fenomeno alla Polizia cantonale e alla Magistratura”.....*

D'inciso, si è trattato di una prima per le guardie di confine.

Dal canto suo, il Comandante della Polizia cantonale Matteo Cocchi, sempre nell'ambito del menzionato articolo, ha auspicato un proseguimento del monitoraggio ai valichi di confine.

Proprio in questi giorni (v. CdT 31.10.14, pag. 19) è stata pubblicata la notizia che due passatori tunisini, ossia i principali imputati dell'operazione Blu che avevano trasportato illegalmente circa 200 clandestini, sono stati rinviati a giudizio alle Assise Criminali essendo presunti colpevoli di incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale ripetuta e di usura aggravata.

Il Ministero pubblico nel suo comunicato ha fatto particolare riferimento al fatto che essi avrebbero approfittato delle dogane minori non custodite e ha ricordato la conferenza stampa di luglio nella quale il Comandante Antonini aveva delucidato quanto riportato in precedenza, ossia che erano state le immagini registrate dalle

telecamere di videosorveglianza poste lungo il confine a permettere di raccogliere i dati necessari per dare avvio all'inchiesta.

Senza l'ausilio delle videocamere, posizionate sia nei pressi dei valichi che nelle zone calde della frontiera, sarebbero state molte di più le persone fatte entrare illegalmente in Svizzera, si presume, come già detto, fino a un migliaio.

E qui si innesta il grande tema (che può peraltro solo essere sfiorato in questa sede) del ripristino di posti di controllo e di blocco alle dogane, auspicato da più parti in particolare nel Mendrisiotto, anche in considerazione del recente tragico episodio di Lionza, a Camedo e in altre località di confine.

Il Comune di Centovalli auspica una sorveglianza 24h su 24 del posto di frontiera di Camedo (Tessiner Zeitung 31.10.14 pag. 5) facendo leva sul timore della popolazione di ulteriori atti criminali, tramite una lettera del Municipio al Cantone e alla deputazione ticinese alle Camere federali nella quale si fa leva non solo sulla prevenzione ma anche sul dovere di tranquillizzare psicologicamente la popolazione, con un doveroso e giustificato passaggio relativo alla necessità di limitare l'esodo di abitanti dalle valli.

È palese il legame con la situazione del Mendrisiotto, dal momento che l'8 c.m. è stata organizzata una manifestazione al valico di Pedrinatte (articolo dell'On. Massimiliano Robiani sul Mattino della domenica del 2.11.14 a pag. 17).

La manifestazione non avrebbe avuto grande successo (erano comunque presenti le guardie di confine – 20 Minuti del 10.11.14, pag. 3).

La situazione di questo valico è paragonabile a quelle di Arzo (rapina alla banca Raiffeisen del 26.7.12 in cui la cassiera era stata minacciata con una pistola ed è stata costretta ad aprire la cassaforte), Novazzano, Stabio, Brusino Arsizio (ove un distributore di benzina era stato assaltato con un fucile a pompa l'11.10.14), ecc. in cui i valichi sono spalancati giorno e notte e non solo distributori di benzina, ma anche abitazioni private sono sempre più prese di mira.

Scrivono l'On. Robiani (Municipale e Gran consigliere):

*“con questi continui fatti di criminalità molti cittadini in diversi comuni del Mendrisiotto si sono organizzati con delle ronde notturne. Il cittadino non si sente più al sicuro neppure in casa propria dopo che, grazie agli accordi di Schengen, si sono lasciate le frontiere senza guardia di confine giorno e notte. “*

Prossimamente dovrebbe essere evasa la mozione della Consigliera nazionale On. Pantani che intenderebbe chiudere i valichi secondari durante la notte, ma occorre naturalmente anche l'avvallo delle autorità italiane.

In quest'ordine di idee la Lega dei Ticinesi (v. Mattino della domenica 2.11.14 pag. 36) ha recentemente lanciato una petizione denominata “Sicurezza sui confini del Mendrisiotto” – basta con le frontiere spalancate, dalla quale ci si permette di riprendere il testo in calce alla presente <sup>1</sup>.

Sappiamo benissimo di non fare l'unanimità delle opinioni, ma le statistiche sulla criminalità in Ticino per il 2011 sono molto chiare (si veda l'articolo di Luca Bernasconi sul CdT del 24.10.14: ora, rispetto agli svizzeri, sta di fatto, in modo oggettivo e incontrovertibile che, gli stranieri hanno commesso un numero di atti illeciti decisamente superiore in tutti gli ambiti censiti, in particolare per risse, furti e borseggi); per contro solo al capito lesioni gravi prevalgono gli indigeni.

In conclusione, è palese che la videosorveglianza può essere utilizzata anche a favore di prevenuti colpevoli di un reato, come dimostrato da due casi recenti.

Il primo a Mendrisio, nell'ambito del quale le riprese delle telecamere danneggiate dall'incendio stesso, sono inutilizzabili contro il piromane (v. CdT 30.10.14, pag. 16).

Il secondo (v. CdT 31.10.14, pag. 17) nell'ambito di un procedimento in Pretura penale durante il quale due amici sono stati prosciolti dal reato di aggressione nei confronti del gestore di un bar di Bellinzona (fatti avvenuti nel dicembre 2013), avendo la videosorveglianza confermato che sono intervenuti per separare la vittima da un altro uomo.

In questo caso si trattava del sistema di videosorveglianza esterno dell'esercizio pubblico.

- Fortunatamente, a Locarno tutti i gruppi politici rappresentati in Consiglio comunale sembrano (come d'altronde recentemente nel Canton Ginevra) unanimamente d'accordo nel sostenere e approvare il presente MM.

A Balerna (v. GdP 5.11.14 pag. 10) ci si situa sull'identica lunghezza d'onda, dal momento che il Municipio, rispondendo recentemente a una interpellanza, si è espresso sulla videosorveglianza, problema complesso che riguarda però problematiche sentite e preoccupazioni condivise dallo stesso esecutivo, visto che anche Balerna ciclicamente si trova confrontato con il problema.

Per posizionare videocamere per la sorveglianza sul territorio comunale occorre tuttavia una base legale, formalità che il Municipio, per bocca del Sindaco Avv. Pagani, metterà all'ordine del giorno.

Ottenuta la base legale, si valuterà dove posizionare le telecamere anche in base al budget a disposizione.

Non è comunque così per tutti i Comuni ticinesi; ha fatto infatti recentemente scuola il caso di Caslano (CdT 2.10.14) ove, invece il progetto per la videosorveglianza è diventato un caso politico.

Infatti, per ben due volte il Legislativo ha respinto a strettissima maggioranza la richiesta di credito di Fr. 200'000.- per la sua realizzazione (la prima volta con 22.9.11 sì, mentre la seconda, nel mese di giugno ha disposto la non entrata in materia).

A fine agosto il PPD ha lanciato un'iniziativa popolare che chiede invece di realizzare l'opera esattamente secondo quanto proposto dall'ultimo MM con 6 postazioni.

Nel frattempo la popolazione ha ricevuto un volantino informativo.

Gli attivisti sono dunque convinti che a Caslano vi sia tra i cittadini grande sensibilità, sicuramente più ampia rispetto a quella espressa dalla maggioranza dei Consiglieri comunali.

Sul fronte dei contrari si sono invece mobilitati il PLR, il PS e i Verdi in vista della probabile votazione popolare che dovrebbe aver luogo all'inizio del 2015.

A mente del Consigliere comunale Marco Jäggi (relatore del rapporto contrario al MM in seno alla CG) infatti la necessità di una videosorveglianza è basata su percezioni soggettive e timori esagerati, perché in effetti le statistiche dicono chiaramente che la criminalità, i furti sono in diminuzione anche a Caslano e gli esperti mettono in dubbio la funzione dissuasiva della videosorveglianza.

In secondo luogo non si tratterebbe del progetto migliore.

L'ubicazione delle videocamere agli imbocchi del paese lungo la cantonale (percorsa in permanenza da un traffico intensissimo) non permetterebbe di tenere sotto controllo un movimento e un volume di dati immenso.

Per tranquillizzare vicinato e cittadinanza, vi sarebbero punti più sensibili da monitorare (parcheggio comunale, lido, ecc.), ritenuto che il progetto andrebbe studiato con altri Comuni.

Sussisterebbero inoltre remore dovute ad altre priorità di investimento (messa in sicurezza dei percorsi vicini alle scuole comunali, necessità della nuova SM, del campo sportivo, ecc.) in un Comune con limitate disponibilità finanziarie che dovrà probabilmente far fronte a un aumento del moltiplicatore.

## 7. Conclusioni

Per i riportati motivi, l'adozione del nuovo regolamento sulla videosorveglianza risulta indispensabile per concretizzare a livello legislativo e con la possibilità di controllo referendario, i principi sanciti dal diritto federale da quello cantonale gerarchicamente superiore.

Spetterà poi alla contestuale ordinanza che sarà emanata dal Municipio regolare le ulteriori questioni di dettaglio.

Ne consegue che vi proponiamo cortesemente di approvare l'MM così come è stato proposto.

Con ogni ossequio

Firmato:

Akai Alberto

Belgeri Mauro (relatore)

Brusa Magda

Caldara Omar

Camponovo-Canetti Rosanna

Machado-Zorilla Francesca

Vassalli Claudio

<sup>1</sup>Mattino della domenica 2.11.14, pag. 17, petizione "Sicurezza sui confini del Mendrisiotto".